

"NUOVE NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI"

RELAZIONE

Il Movimento 5 Stelle ha iniziato la corrente legislatura regionale presentando, come prima proposta di legge regionale, il pdl oggetto n. 63 (presentato in data: 16 gennaio 2015) "Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna" che era volto ad abolire privilegi ritenuti ingiusti, sia dai proponenti, che dalla stragrande maggioranza dei cittadini, anche tenuto conto della situazione economica in cui viviamo, dimostrando, con i fatti, che si possono abolire i privilegi.

Tra i privilegi di cui proponevamo l'abolizione il più noto è il vitalizio, istituto di cui possono beneficiare i Consiglieri regionali già in carica nelle legislature precedenti a quella attuale, tenuto conto che per gli eletti per la prima volta nell'attuale legislatura ne è stata disposta l'eliminazione. Si proponeva l'abolizione con effetto retro attivo, sulla base di un'argomentazione supportata da un parere legale del prof. avv. Ferdinando Imposimato (Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione), ma purtroppo i partiti politici rappresentanti nella maggioranza dell'Assemblea Legislativa e parte delle opposizioni non hanno ritenuto di sostenere la nostra proposta.

Tale progetto di legge creò un dibattito acceso sui costi della politica che contribuì a spingere i partiti dalla maggioranza a presentare un proprio progetto di legge, a cui il nostro venne abbinato e che, ad eccezione della parte riguardante l'istituto del vitalizio, ne riprendeva quasi tutte le proposte.

Proposte consistenti nella riduzione dell'indennità di carica a 5.000 euro lordi, l'abolizione dell'indennità di fine mandato e l'eliminazione del fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Con il presente progetto di legge, dopo il precedente progetto e i numerosi emendamenti al bilancio regionale 2015 e 2016, ritorniamo sull'argomento per una rivisitazione dell'istituto del vitalizio degli ex consiglieri regionali, che non abbiano formulato espressa rinuncia allo stesso o che lo abbiano già in godimento. Ex consiglieri regionali che, in molti casi, anche avendo all'attivo una sola legislatura, si ritrovano ad incassare, con decorrenza dal 60° anno di età, una somma che si attesta circa sui 1.700 euro mensili lordi, mentre un impiegato o un operaio avrà bisogno di circa 40 anni di lavoro per andare ~ in pensione e percepire, spesso, somme comunque inferiori.

Volendo fare un calcolo approssimativo, delle somme in gioco, basta considerare la decurtazione operata sul compenso di un consigliere della scorsa legislatura: circa 1.000 . euro mensili, a titolo di accantonamento per il vitalizio, moltiplicarla per le mensilità di una legislatura ($12 \times 5 = 60$) otterremo così quanto occorre versare per avere diritto al vitalizio mensile di circa 1.700 euro, ossia 60.000 euro. Ora la vita media delle donne è di 84 anni e mezzo, quella degli uomini di poco più di 79 anni, dunque possiamo

generalizzare affermando che la vita media, senza tener conto del genere è di circa 81 anni. Iniziando a percepire il vitalizio a 60 anni un consigliere dovrebbe beneficiarne, in media, per 21 anni incassando così 428.400 euro, dunque realizzando un extra profitto di ben 368.400 sui 428.400 euro il 14% sono dovuti al versamento effettuato (60.000 euro in una legislatura) e l'86% sono somme che paga il contribuente regionale. Un'esemplificazione, sul dato reale, è quello della somma lorda percepita mensilmente da un ex Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna che arriva ad un lordo mensile di euro 4.950,25, quasi pari all'indennità dei consiglieri attualmente in carica, e quello di una ex consigliera regionale che percependo un lordo mensile di euro 4.125,21 in base alla propria aspettativa di vita dovrebbe arrivare a percepire in totale euro 1.039.552.

Alla luce di questi assunti per riportare alla giusta dimensione i compensi percepiti, a qualunque titolo dai consiglieri regionali, per dare dignità all'impegno politico e per ricucire il rapporto tra cittadini e politica si ritiene opportuno una rivisitazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio, introducendo i principi del sistema contributivo come strumento per riconoscere una rendita mensile definita (vitalizio) al momento del raggiungimento del limite di età per la fruizione (elevato però a 65 anni) frutto della rivalutazione della dote accantonata dalle indennità degli ex consiglieri applicando un coefficiente che tenga conto dell'età e delle aspettative di vita, ciò in perfetta analogia con il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici, come per esempio nel determinare gli importi delle pensioni degli ex dipendenti regionali.

Il presente progetto di legge, partendo da questi assunti, dal rispetto del principio di ragionevolezza, e dal fatto che il vitalizio pur non essendo equiparabile ad una pensione, come è pacifico secondo la giurisprudenza, anche costituzionale, debba corrispondere al medesimo sistema di rivalutazione delle somme versate per la generalità dei pensionati, riportando così equità ed eguaglianza nella normazione regionale di settore, introduce: un nuovo sistema di calcolo dell'ammontare del vecchio assegno vitalizio, l'elevamento dell'età per beneficiarne (da 60 a 65 anni) nonché una serie di casi di divieto di cumulo. All'articolo 1 sono riportate le finalità e l'obiettivo della legge, ossia la rideterminazione dei vitalizi avente come finalità il contenimento della spesa pubblica.

All'art. 2, si innalza l'attuale età anagrafica per percepire l'assegno vitalizio, oggi individuata a 60 anni, parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

All'art. 3, si dispone il divieto di cumulo e all'art. 4 si demanda all'ufficio di Presidenza le modalità applicative delle disposizioni e quelle relative alla prima applicazione.

All'art. 5, si regolamentano le cause di esclusione e sospensione dell'assegno vitalizio per i condannati per i reati: associazione per delinquere, di cui all'art. 416 del codice penale; associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis del codice penale; scambio elettorale politico mafioso, di cui all'art. 416 ter del codice penale, ed inoltre per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, anche qualora la condanna non importi l'interdizione stessa dai pubblici uffici, per effetto di riti premiali.

All'art. 6, si introducono delle restrizioni nelle cause di sospensione dell'assegno vitalizio e, all'art. 7, la rideterminazione dell'assegno vitalizio passando dall'attuale sistema, estremamente vantaggioso, per gli ex consiglieri, ma estremamente pesante per le casse della Regione, al metodo contributivo, cioè soltanto in proporzione ai contributi versati, come avviene per la generalità dei lavoratori.

All'art. 8 si prevede l'obbligo di trasparenza e quindi accessibilità dei dati da parte dei cittadini, all'art. 9 si dà la possibilità, anche ai consiglieri che già percepiscono il vitalizio, di rinunciarvi e, all'art. 10, si abroga la norma che ha permesso l'incremento costante dell'importo dei vitalizi, nonostante il contrarsi dell'indennità di carica dei consiglieri regionali per effetto della riduzione dei costi della politica. Oggi assistiamo al paradosso di alcuni vitalizi di ex consiglieri sostanzialmente pari all'indennità dei consiglieri in carica.

Fino al 31 Dicembre 2005 per la determinazione dell'indennità di carica, da utilizzare ai fini del calcolo dell'assegno vitalizio, ci si atteneva alle disposizioni contenute nella L.R. 14 Aprile 1995 n. 42. Con questa modalità il calcolo dell'assegno vitalizio variava in relazione alla variazione dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri.

Con l'approvazione della legge finanziaria regionale L.R 28 Luglio 2006 n. 13, è stato disposto che alla data del gennaio 2006, gli importi degli assegni vitalizi, indipendentemente dalla loro decorrenza, sarebbero stati determinati in termini percentuali sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali al 31 dicembre 2005 e pari a € 8.082,31.

Contestualmente è stata prevista la diminuzione del 10% dell'indennità di carica che comportò una diminuzione dell'indennità pari a € 7.274,08, ma che non produsse alcun effetto sul vitalizio, che resto agganciato alla somma di € 8082.31, grazie alla norma appositamente creata dal legislatore regionale dell'epoca. Di fatto costituendo un privilegio nel privilegio.

All'art. 11, si individua, nel fondo regionale per il micro credito, la destinazione delle risorse economiche, considerevoli, che si risparmiano per effetto della presente proposta legislativa.

Art 1
(Finalità ed obiettivi)

1. la presente legge, in coerenza con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea Legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. I, lett. e) del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) -convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna)) ed al fine di una ulteriore riduzione dei costi della politica, detta nuove disposizioni in materia di assegno vitalizio, spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto, ridetermina e contiene la spesa pubblica ed, infine, modifica la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).

Art. 2
(Innalzamento dell'età per la percezione dell'assegno vitalizio)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16 e che abbiano raggiunto l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è introdotto il comma 1 bis, avente il seguente testo:

"1 bis. L'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio è individuata parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, inoltre, ai percettori dell'assegno vitalizio mensile, in virtù del requisito d'età previsto dalla precedente legislazione, che, a/la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'età prescritta, viene sospesa l'erogazione dell'assegno vitalizio mensile fino al raggiungimento del nuovo requisito di età."

Art. 3
(Divieto di cumulo)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:
2. L'assegno vitalizio erogato dalla Regione, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, non è cumulabile con altro assegno vitalizio diretto e di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da a/tra Regione, ed è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro".

Art. 4
(Procedure relative al divieto di cumulo)

1. dopo il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è inserito il comma 4 ter avente il seguente testo:

4 ter. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di applicazione del divieto di cumulo e le disposizioni di prima applicazione.

Art. 5
(Cause di esclusione e sospensione dell'assegno vitalizio)

1. l'articolo 13 bis della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo:
"1. Sono esclusi dall'erogazione dell'Assegno vitalizio I percettori condannati in via definitiva: a) per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna; b) per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo /I (Dei delitti contro lo pubblica amministrazione) e titolo 1/1 (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale, per i quali è prevista /l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, anche qualora lo condanna non importi l'interdizione dai pubblici uffici, per effetto di riti premiali. In questo caso l'erogazione è esclusa con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena attribuita per effetto del rito premiale.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia stato condannato, ai sensi del comma I, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento al/a verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle

somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il.

Art. 6

(Sospensione dell'assegno Vitalizio)

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo: "4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; è altresì sospesa l'erogazione dell'assegno vitalizio qualora il titolare sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o diventi amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi. Tali cause sospensive sono estese ai fruitori di cui all'art. 20, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa stabilisce, con proprio atto, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio".

Art. 7

(Misura dell'assegno Vitalizio)

1. l'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è interamente sostituito dal seguente testo: "I. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato adottando i principi propri e la regolamentazione del sistema contributivo, previsto dalla normativa nazionale vigente per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, e in base alle somme trattenute sull'indennità di carica.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto e sentito il parere della competente Commissione assembleare, secondo i principi di cui al comma I, individua le modalità, gli importi e regola la fase transitoria di passaggio dal vecchio sistema di assegno vitalizio a quello nuovo dettato dalla presente legge.

3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 "Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. I, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente previa attribuzione di nuova funzione, a norma dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, senza compenso aggiuntivo, si esprime, nei successivi 180 giorni con parere vincolante, sull'aderenza dell'atto, di cui al comma 2, ai principi, di cui al comma I."

Art. 8

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

Dopo l'art. 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è introdotto l'art. 22 bis avente il seguente testo:

"Art. 22 bis

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa con apposito atto da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 9

(Rinuncia all'assegno vitalizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, è abrogata il seguente periodo "purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento".

2. Dopo il comma 3 del dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, si introduce il comma 3 bis, avente il seguente testo:

"3 bis. 11 percettore dell'assegno vitalizio mensile che intende avvalersi della facoltà, di cui al comma I, ha diritto a/la restituzione della differenza tra j contributi versati e gli importi mensili incassati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi."
."

Art. 10

(Abrogazioni)

1. l'art. 31 "Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)" della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 "legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione" è abrogato, conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dell'atto, di cui al comma 2 dell'art. 6, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è determinato in percentuale sulla base dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica.

Art. 11

(Norma finanziaria e destinazione dei risparmi conseguiti)

1. la presente legge non comporta aumenti di spesa.

2. I risparmi conseguiti dalla riforma dei vitalizi dei consiglieri regionali dovranno confluire nell'apposito Fondo regionale per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro.

Art. 12

Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.